

DDL SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE: MANCANO LE RISORSE, LA TUTELA DEL LAVORO E LA SICUREZZA DEI DATI SENSIBILI

*Il disegno di legge contenente disposizioni e deleghe al governo **in materia di intelligenza artificiale è stato approvato dalla Camera** con 136 voti favorevoli, 94 contrari e 5 astenuti. Il provvedimento, modificato, ora **torna al Senato** dove era stato approvato in prima lettura il 20 marzo 2025.*

Il Partito Democratico ha votato contro.

*L'Unione Europea è stata la prima a cercare di regolare l'ambito dell'intelligenza artificiale, evidenziando la **necessità di minimizzare i rischi e massimizzare le opportunità** di un fenomeno che ha caratteristiche, sviluppo e ripercussioni mondiali. È una sfida epocale.*

***Questo testo**, approvato dalla maggioranza di centrodestra, **rischia però di nascere già vecchio**, ponendo l'Italia nella sfavorevole condizione di dover rincorrere gli altri partner europei.*

*Innanzitutto **non possiede le risorse adeguate**. È fondamentalmente un provvedimento a invarianza finanziaria, quando – solo per fare un esempio – la Francia ha messo a disposizione 100 miliardi per sviluppare l'Intelligenza artificiale.*

*Inoltre, **nulla prevede per combattere le enormi concentrazioni di potere** in questo settore, con la nascita e la crescita di nuove oligarchie.*

*Nel dibattito politico italiano, sembrerebbe esserci unanime consenso sul fatto che **le nuove tecnologie debbano essere uno strumento al servizio dell'uomo**, favorendone un uso antropocentrico e soprattutto responsabile, e che sia necessario garantire i diritti e le libertà fondamentali in modo trasparente e senza discriminazioni.*

*Ma **affinché queste enunciazioni di principio non restino lettera morta**, andava fatto uno sforzo ulteriore nella formulazione di questo disegno di legge, che con le sue carenze e le sue mancanze rischia fortemente di mancare il bersaglio.*

***Sulla tutela del diritto d'autore**, ad esempio, il provvedimento **ha un impatto pari a zero** contro lo sfruttamento selvaggio delle opere creative. Mentre le multinazionali continuano a fare profitti milionari saccheggiando contenuti protetti, spesso all'insaputa degli autori, il governo con questo provvedimento sembra volersi voltare dall'altra parte. Non è un aspetto tecnico bensì politico: scegliere da quale parte stare tra chi ha il potere di sfruttare e chi rivendica il rispetto dei propri diritti. Questo vuoto normativo favorisce, purtroppo, l'abuso e l'impunità.*

Un altro aspetto centrale è l'impatto sulla Pubblica amministrazione. Se l'obiettivo di migliorare l'efficienza della PA, ridurre i tempi dei procedimenti e aumentare la qualità dei servizi sono obiettivi condivisibili, questi si trasformano in un mero elenco di buoni propositi **se non vengono stanziati risorse adeguate** e nuovo personale. E questo disegno di legge purtroppo non stanziava un euro aggiuntivo.

La situazione nei territori meridionali, in particolare in Campania, Sicilia e Calabria, è drammatica: quasi un terzo dei comuni è in dissesto o predissesto. In alcune aree metà della popolazione vive in municipi che non riescono a garantire i servizi essenziali. Non è pensabile di modernizzare la pubblica amministrazione, di introdurre l'intelligenza artificiale e di migliorare i servizi senza investire nulla.

Su questo il PD, oltre a chiedere risorse aggiuntive, ha presentato un emendamento che mirava a porre al centro i procedimenti e i provvedimenti amministrativi. Ma la maggioranza lo ha respinto.

Alcuni aspetti del testo, invece, durante il dibattito parlamentare sono stati migliorati. Grazie al lavoro del PD, e delle altre opposizioni, è stato ad esempio abolito il comma 2 dell'articolo 6, il quale conteneva un generico obbligo di collocazione su server italiani che non dava alcuna garanzia di trasparenza e sicurezza. Il miglioramento, però, è solo parziale, all'abolizione del comma sarebbe servito un intervento propositivo per la tutela rafforzata dei dati. Intervento del governo che purtroppo è mancato.

Sempre **grazie alle proposte del PD**, è stato approvato l'emendamento che stabilisce che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nello sviluppo dell'intelligenza artificiale, deve dare **priorità a soggetti italiani ed europei**. E questa è senza dubbio una scelta strategica, anche in ottica di sicurezza nazionale.

Bene anche l'approvazione di altri **due emendamenti PD**, uno per il **sostegno del tessuto produttivo** nazionale, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese che non possono essere lasciate sole a fronteggiare una sfida epocale; e l'altro che stabilisce che **non devono essere previsti obblighi ulteriori rispetto a quanto già stabilito a livello europeo**. Un principio questo indispensabile per evitare di appesantire la corsa allo sviluppo.

Restano, tuttavia, insoddisfacenti alcuni aspetti cruciali, come quello relativo alla **sicurezza dei dati strategici**, e la **necessità di un'autorità unica e indipendente** per l'intelligenza artificiale. Indipendentemente da chi siede a Palazzo Chigi, l'intelligenza artificiale non può essere gestita da un'agenzia governativa, per questo servirebbe un'autorità indipendente. Lo **spezzatino di poteri** previsto da questo testo rischia, invece, di creare ulteriore confusione.

Ma soprattutto resta scoperta la questione della tutela del lavoro e dei lavoratori. Una tutela completamente assente nel provvedimento.

Come evidenziato da **Andrea Casu**, relatore di minoranza per la IX Commissione, [durante la discussione generale](#): **"l'intelligenza artificiale non può, e non deve, servire a sostituire il lavoro ma realizzare pienamente la nostra Costituzione**, senza dimenticare l'articolo 1 e senza dimenticare l'articolo 35 e, quindi, l'importanza della formazione, la formazione nel lavoro e per il lavoro, e la formazione nella scuola. A partire dalla scuola, è fondamentale mettere le nuove generazioni, le donne e gli uomini che sono chiamati a

formarle, nelle migliori condizioni di vivere da protagonisti, e non da spettatori, questo cambiamento”.

L'assenza di investimenti in formazione è, dunque, un'altra grande mancanza del provvedimento.

Durante la dichiarazione di voto finale **Anna Ascani**, vice Presidente della Camera, ha sottolineato la necessità di **“sviluppare sistemi proprietari europei**. Essere protagonisti in Europa di investimenti che ci portino ad avere un cloud europeo, LLM europei, perché, se questo non accade, se non si mettono insieme investimenti di 27 Paesi, l'unica dimensione possibile per competere in questo orizzonte globale, noi dovremo solo scegliere di quale di questi imperi vogliamo essere colonie (...) **La tecnologia non è neutrale**: sono numeri, ma qualcuno li ha ordinati. (...) Per questo coi nostri emendamenti abbiamo insistito così tanto sulla **trasparenza degli algoritmi e dei metodi di addestramento**, e per questo non abbiamo capito perché il governo, a questo tentativo di inserire il principio della trasparenza sin dalle definizioni che sono state messe all'interno di questo provvedimento, ha continuato a dire di no. A chi stiamo rispondendo? Ai cittadini e alle cittadine italiani o a qualcun altro, a qualche amico che vive fuori dal continente europeo e che ogni volta che può, attraverso qualche tweet, attraverso il suo social network, cerca di dettare legge nel nostro Paese?”.

E, infine, sul lavoro Ascani ha detto che: **“l'intelligenza artificiale può essere utilizzata per rafforzare gli strumenti di sicurezza sul lavoro** e ridurre la tragedia nazionale delle morti sul lavoro, e di questo, però, nel provvedimento non c'è alcuna traccia. **Dall'altra parte, invece, l'intelligenza artificiale è un pericolo**, perché può sostituire occupazione, in particolare occupazione creativa. Abbiamo insistito moltissimo sul diritto d'autore, avevamo trovato disponibilità nella maggioranza, e anche lì, però, il governo ha detto no. **Di nuovo sceglie i potenti e penalizza i più fragili**.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del governo “Disposizioni e deleghe al governo in materia di intelligenza artificiale” (approvato dal Senato) [AC 2316](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alle Commissioni riunite X Attività produttive e IX Trasporti.

SINTESI DELL'ARTICOLATO

CAPO I – PRINCIPI E FINALITÀ

Finalità e ambito di applicazione (art. 1)

L'articolo 1 enuncia finalità e ambito di applicazione della disciplina prevista dal disegno di legge, sottolineando la **dimensione antropocentrica dell'utilizzo dell'intelligenza**

artificiale e della vigilanza sui **rischi economici e sociali** nonché sull'impatto in ordine ai diritti fondamentali.

Definizioni (art. 2)

L'articolo 2, modificato nel corso dell'esame al Senato, **reca le definizioni dei vocaboli** utilizzati all'interno del provvedimento, quali:

- “sistemi di intelligenza artificiale”;
- “dato”;
- “modelli di intelligenza artificiale”.

In particolare, **la lettera a)**, modificata nel corso dell'esame al Senato, indica che la definizione di sistema di intelligenza artificiale è la medesima contenuta nell'articolo 3, comma 1, numero 1) dell'AI Act. Pertanto, con tale termine, si intende **un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili**, e che può presentare adattabilità dopo la diffusione, e che, per obiettivi espliciti o impliciti, **deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni** o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali.

La lettera b) introduce la **definizione di dato**, considerato come qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva.

Infine, **la lettera c)**, modificata nel corso dell'esame al Senato, riporta la definizione di **modelli di intelligenza artificiale**, di cui all'articolo 3, comma 1, numero 63, dell'AI Act. In particolare, il dettato europeo definisce un “modello di IA per finalità generali” come un “modello di IA, anche laddove tale modello di IA sia addestrato con grandi quantità di dati utilizzando l'auto-supervisione su larga scala, che sia caratterizzato da una generalità significativa e sia in grado di svolgere con competenza un'ampia gamma di compiti distinti, indipendentemente dalle modalità con cui il modello è immesso sul mercato, e che può essere integrato in una varietà di sistemi o applicazioni a valle, ad eccezione dei modelli di IA che sono utilizzati per attività di ricerca, sviluppo o prototipazione prima di essere immessi sul mercato”.

Il comma 2, introdotto nel corso dell'esame al Senato, specifica che **per quanto non espressamente previsto si rimanda alle definizioni contenute nel AI Act**.

Principi generali (art. 3)

L'articolo 3 **definisce i principi generali** della disciplina posta dal disegno di legge. Vi è ricompreso il rispetto dei diritti fondamentali, delle libertà, dello svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica.

La disciplina prevista dal disegno di legge ha quale **ambito di applicazione la ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo**, l'adozione, l'applicazione e l'utilizzo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale. Si tratta di modelli di intelligenza artificiale “per finalità generali”.

L'articolo 3 prescrive loro **alcuni obblighi**, quali:

- il **rispetto dei diritti fondamentali** e delle libertà previsti dall'ordinamento italiano ed europeo;
- il rispetto dei **principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza**, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità (comma 1);
- la **correttezza, attendibilità, sicurezza**, qualità, appropriatezza e trasparenza, secondo il principio di proporzionalità, dei dati e processi su cui si sviluppa l'intelligenza artificiale (comma 2);
- il rispetto **dell'autonomia e del potere decisionale umani**;
- la **prevenzione del danno**;
- la **conoscibilità e spiegabilità** (comma 3).

Si prescrivono altresì:

- la trasparenza;
- l'assicurazione della sorveglianza e del controllo umani;
- l'esercizio delle funzioni e competenze delle "istituzioni territoriali", sulla base dei principi di autonomia e sussidiarietà.

L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale **non deve recare pregiudizio allo svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica** (comma 4).

A questo riguardo, è stata aggiunta – nel corso dell'esame in sede referente alla Camera – la previsione che **l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non debba altresì pregiudicare la libertà del dibattito democratico** da interferenze illecite, da chiunque provocate, tutelando gli interessi della sovranità dello Stato nonché i diritti fondamentali di ogni cittadino riconosciuti dall'ordinamento nazionale ed europeo.

Le disposizioni del ddl si **intendono 'ricettive' del dispositivo dell'AI Act**.

Dunque **non si hanno obblighi altri** rispetto a quelli posti da quella fonte (comma 5).

Il comma 6 **prescrive la cybersicurezza** (protezione dagli attacchi informatici) lungo l'intero ciclo di vita dei sistemi e modelli di intelligenza artificiale, sulla base del rischio e con specifici controlli di sicurezza, con riguardo tra l'altro ai tentativi di alterarne l'utilizzo, il comportamento previsto, le prestazioni o le impostazioni di sicurezza.

Infine il comma 7 dispone che **l'accesso delle persone con disabilità avvenga su base di uguaglianza e senza alcuna forma di discriminazione** e di pregiudizio (in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 18 del 2009).

Principi in materia di informazione e di dati personali (art. 4)

L'articolo 4 reca principi specifici, in materia di **informazione e di riservatezza dei dati personali**. Inoltre reca la previsione relativa **all'accesso dei minori alle tecnologie di intelligenza artificiale** (differenziando a seconda che abbiano o meno compiuto quattordici anni).

L'articolo 4 reca taluni specifici principi, per un duplice riguardo: l'informazione e i dati personali.

Per quanto concerne **l'informazione**, l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale **non deve pregiudicare**:

- la libertà e il pluralismo dei mezzi di comunicazione;
- la libertà di espressione;
- l'obiettività, completezza, imparzialità e lealtà dell'informazione (comma 1).

Per quanto riguarda **i dati personali**, deve esserne **garantito**:

- il trattamento lecito, corretto e trasparente dei dati personali;
- la compatibilità con le finalità per le quali sono stati raccolti, in conformità con il diritto dell'Unione europea in materia di dati personali e di tutela della riservatezza (comma 2).

Si estendono pertanto all'ambito dell'intelligenza artificiale i principi vigenti in materia di riservatezza dei dati personali. Ancora, le informazioni e le comunicazioni connesse all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, se relative al trattamento dei dati, debbono essere rese con linguaggio "chiaro e semplice", in modo da garantire all'utente la conoscibilità dei correlativi rischi nonché il diritto di opporsi ai "trattamenti autorizzati" dei propri dati personali (comma 3).

Specifica disposizione detta il comma 4 **per l'accesso dei minori** alle tecnologie di intelligenza artificiale.

In particolare, **per i minori infraquattordicenni, si prescrive il consenso di chi eserciti la responsabilità genitoriale**. La previsione, a seguito di una modifica introdotta in sede referente alla Camera, prevede che tale consenso sia altresì per il conseguente trattamento dei dati personali. **Il comma 4, inoltre, rinvia al Regolamento (UE) 2016/679** del Parlamento europeo e del Consiglio (è il regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) **e al Codice in materia di protezione di dati personali** (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

Per i minori che invece abbiano compiuto quattordici anni, è prevista la facoltà di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali connessi all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, **purché le informazioni** e le comunicazioni di cui al comma 3 **siano facilmente accessibili e comprensibili**. La disciplina ricalca quella vigente circa il consenso del minore al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione (cfr. l'articolo 2-*quinquies* del decreto legislativo n. 196

del 2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, come novellato dal decreto legislativo n. 101 del 2018).

Principi in materia di sviluppo economico (art. 5)

L'articolo 5 prevede che lo Stato e le altre autorità pubbliche promuovano l'utilizzo dell'intelligenza artificiale (IA) per **migliorare la produttività e la competitività del sistema economico nazionale**, favoriscano un mercato dell'IA innovativo, equo, aperto e concorrenziale, facilitino la disponibilità di dati di alta qualità per le imprese che sviluppano o utilizzano sistemi di IA, indirizzino le piattaforme di e-procurement delle pubbliche amministrazioni a scegliere fornitori di sistemi e modelli di IA che garantiscono una localizzazione ed elaborazione dei dati critici presso data center sul territorio nazionale ed elevati standard di trasparenza.

Sicurezza e difesa nazionale (art. 6)

L'articolo 6 **esclude dall'ambito applicativo della disciplina** prevista dal presente disegno di legge, le attività connesse ai sistemi e modelli di intelligenza artificiale, condotte dagli organismi preposti alla **sicurezza nazionale, alla cybersicurezza, alla difesa nazionale**.

Rimangono fermi peraltro alcuni loro obblighi, anche in materia di trattamento dei dati personali.

CAPO II – DISPOSIZIONI DI SETTORE

Uso dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario e di disabilità (art. 7)

L'articolo 7, modificato dal Senato, enuncia alcuni principi volti a **regolare l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario**, con particolare riguardo al miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità.

In particolare, il comma 1 prevede che l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale contribuisce al **miglioramento del sistema sanitario, alla prevenzione, alla diagnosi** (quest'ultima espressione aggiunta dal Senato) **e alla cura delle malattie**, nel rispetto dei diritti, delle libertà e degli interessi della persona, anche in materia di protezione dei dati personali.

Il comma 2 pone il **divieto di condizionare l'accesso alle prestazioni sanitarie a criteri discriminatori**, tramite l'impiego di strumenti di intelligenza artificiale.

Il comma 3, modificato dal Senato, prevede che l'interessato ha **diritto di essere informato sull'impiego di tecnologie** di intelligenza artificiale.

Il comma 4 promuove lo sviluppo, lo studio e la diffusione di sistemi di intelligenza artificiale anche con il fine di realizzare il progetto di vita previsto dalla **riforma sulla disabilità**.

Il comma 5 prevede che i sistemi di intelligenza artificiale nell'ambito sanitario fungano da supporto nei processi di prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica, **lasciando**

impregiudicata la decisione, che deve sempre essere rimessa agli esercenti la professione medica.

Il comma 6 stabilisce che i sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario e i relativi dati impiegati **devono essere affidabili, periodicamente verificati e aggiornati**, nell'ottica di minimizzare il rischio di errori e migliorare la sicurezza dei pazienti.

Ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario (art. 8)

In base al comma 1 dell'articolo 8, i **trattamenti di dati, anche personali**, eseguiti da determinati soggetti pubblici e privati per la ricerca e la sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale per finalità terapeutica e farmacologica, in quanto necessari ai fini della realizzazione e dell'utilizzazione di banche dati e modelli di base, **sono dichiarati di rilevante interesse pubblico.**

In base al successivo comma 2, **è consentito l'uso secondario dei dati personali privi degli elementi identificativi diretti**, anche se appartenenti alle particolari categorie indicate all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/6793, senza necessità di ulteriore consenso dell'interessato e fermo restando l'obbligo di informativa di quest'ultimo, assolvibile con modalità semplificate. Sono fatti salvi i casi nei quali la conoscenza dell'identità degli interessati sia inevitabile o necessaria al fine della tutela della loro salute.

In base al comma 3 **è sempre consentito**, in determinati ambiti o per determinate finalità e previa informativa all'interessato, **il trattamento per finalità di anonimizzazione, pseudonimizzazione o sintetizzazione dei dati personali**, anche appartenenti alle succitate categorie particolari. È consentito altresì il predetto trattamento finalizzato allo studio e alla ricerca su determinati aspetti concernenti l'ambito sportivo, nel rispetto di alcuni principi e diritti espressamente indicati.

Il comma 4 prevede la possibile adozione di linee guida per le procedure di anonimizzazione di dati personali e per la creazione di dati sintetici, anche per categorie di dati e finalità di trattamento.

Ai sensi del comma 5, i trattamenti e usi di dati di cui ai commi 1 e 2 devono essere **oggetto di comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali**, insieme ad una serie di informazioni; inoltre, possono essere iniziati decorsi trenta giorni dalla predetta comunicazione, se non sono stati oggetto di blocco disposto dal medesimo Garante. In base a una modifica approvata in sede referente alla Camera, **non si richiede più l'approvazione da parte dei comitati etici interessati**, per i suddetti trattamenti e usi di dati.

Il comma 6 precisa che restano fermi i poteri ispettivi, interdittivi e sanzionatori del Garante per la protezione dei dati personali.

Trattamento dati personali per finalità di ricerca e sperimentazione (art. 9)

L'articolo 9, inserito nel corso dell'esame al Senato, **rimette ad un decreto del Ministro della salute** da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, sentiti il

Garante per la protezione dei dati personali, gli enti di ricerca, i presidi sanitari, le autorità e gli operatori del settore, **la disciplina del trattamento dei dati personali**, anche particolari, di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/6797 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, con il massimo delle modalità semplificate consentite dal citato Regolamento, **per finalità di ricerca e sperimentazione** anche tramite sistemi di intelligenza artificiale e machine learning, inclusi la costituzione e l'utilizzo di spazi speciali di sperimentazione a fini di ricerca, anche mediante l'uso secondario dei dati personali.

Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e sanità digitale (art. 10)

L'articolo 10, modificato dal Senato, apporta modifiche al DL n. 179 del 2012, il cui articolo 12 detta **disposizioni riguardanti il Fascicolo sanitario elettronico**, i sistemi di sorveglianza del settore sanitario e il governo della sanità digitale, aggiungendo il nuovo articolo 12-*bis* in tema di intelligenza artificiale nel settore sanitario per garantire strumenti e tecnologie avanzate in campo sanitario.

Disposizioni sull'uso dell'intelligenza artificiale in materia di lavoro (art. 11)

L'articolo 11 **disciplina l'utilizzo dell'intelligenza artificiale all'interno del mondo del lavoro**. In particolare, la norma esamina gli obiettivi che si intendono perseguire mediante l'impiego della nuova tecnologia – quali il miglioramento delle condizioni di lavoro, la salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, l'incremento delle prestazioni lavorative e della produttività delle persone – prevedendo, allo stesso tempo, il rispetto della dignità umana, la riservatezza dei dati personali e la tutela dei diritti inviolabili dei prestatori, in conformità a quanto prescritto dal diritto europeo.

Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro (art. 12)

L'articolo 12 istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, al fine di **contenere i rischi derivanti dall'impiego dei sistemi di IA in ambito lavorativo**, massimizzando i benefici.

All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle **risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente**.

Disposizioni in materia di professioni intellettuali (art. 13)

L'articolo 13, la cui formulazione letterale è stata modificata dal Senato, **limita alle attività strumentali e di supporto** la possibile finalità di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale **nelle professioni intellettuali** e richiede che l'eventuale utilizzo dei medesimi sistemi sia oggetto di informativa ai clienti da parte dei professionisti in esame.

Uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione (art. 14)

L'articolo 14 pone talune previsioni di ordine generale circa l'utilizzo dell'intelligenza artificiale **nei procedimenti della pubblica amministrazione**, alla stregua di principi quali la **conoscibilità, tracciabilità, strumentalità** rispetto alla decisione spettante comunque alla persona responsabile dell'agire amministrativo.

Impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria (art. 15)

L'articolo 15, integralmente sostituito nel corso dell'esame in Senato, detta norme generali per l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale **in ambito giudiziario**.

Delega al Governo in materia di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale (art 16)

L'articolo 16, modificato nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, reca **delega al governo**, indicandone i principi e criteri direttivi, **per la definizione organica della disciplina relativa all'utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale**, affidando le controversie in materia alle sezioni specializzate in materia d'impresa.

Modifiche al Codice di procedura civile (art. 17)

L'articolo 17 **affida al tribunale la competenza** in materia di procedimenti riguardanti il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale.

Uso dell'intelligenza artificiale per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale (art. 18)

L'articolo 18 reca modifiche all'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 82 del 2021, in materia di cybersicurezza, **attribuendo ulteriori funzioni all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale** in materia di intelligenza artificiale.

Si compone di un unico comma e reca **modifiche all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 82 del 2021**, finalizzate a favorire l'utilizzo dell'intelligenza artificiale a supporto della cybersicurezza nazionale. Si introduce, dunque, **una nuova lettera m quater)** attribuendo all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) il compito di **promuovere e sviluppare ogni iniziativa finalizzata a valorizzare l'intelligenza artificiale come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale**.

In precedenza il testo attribuiva all'Autorità la facoltà di promuovere a tal fine iniziative di solo partenariato pubblico-privato. Tuttavia, nel corso dell'esame in prima lettura al Senato è stato modificato quest'ultimo inciso al fine di precisare che la stessa può concludere

accordi di collaborazione con i privati, comunque denominati, nonché di partenariato pubblico-privato.

CAPO III – STRATEGIA NAZIONALE, AUTORITÀ NAZIONALI E AZIONI DI PROMOZIONE

Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale (art. 19)

L'articolo 19 **definisce la governance** italiana sull'intelligenza artificiale, dettando disposizioni in materia di Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale.

Il comma 1 individua i soggetti chiamati a predisporre e ad aggiornare la suddetta Strategia. Nello specifico, la norma **affida tale incarico al Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri**, d'intesa con le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale di cui all'articolo 18.

Prevede, inoltre, che per la sua predisposizione **debbano essere sentiti**:

- il Ministro delle imprese e del made in Italy per i profili di politica industriale e di incentivazione;
- il Ministro dell'università e della ricerca per i profili relativi alla formazione superiore e alla ricerca (modifica introdotta nel corso dell'esame in prima lettura al Senato);
- il Ministro della difesa per gli aspetti relativi ai sistemi di intelligenza artificiale impiegabili in chiave duale.

È previsto che la Strategia debba essere **approvata con cadenza almeno biennale dal Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD)** di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 22 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2021.

Con un emendamento approvato alla Camera, inoltre, viene **istituito il Comitato di coordinamento delle attività** di indirizzo sugli enti, organismi e fondazioni che operano nel campo dell'innovazione digitale e dell'Intelligenza Artificiale, **presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro dell'economia** e delle finanze, dal **Ministro delle imprese** e del *made in Italy*, dal **Ministro dell'università** e della ricerca, dal **Ministro della salute** e dal **Ministro della Pubblica amministrazione**, **dall'Autorità politica delegata per la sicurezza della Repubblica** e in materia di **cybersicurezza** e **dall'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica** e transizione digitale o da loro delegati.

Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato **non devono derivare nuovi o maggiori oneri** per la finanza pubblica e le Amministrazioni vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente.

Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale (art. 20)

L'articolo 20 **qualifica Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale due soggetti**:

- l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID);
- l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN).

In particolare, qualifica rispettivamente **l'AglID come autorità di notifica**, e **l'ACN come autorità di vigilanza del mercato** e punto di contatto unico con le istituzioni dell'Unione europea.

In entrambi i casi, **tiene ferma l'attribuzione a Banca d'Italia, CONSOB e IVASS del ruolo di autorità di vigilanza** del mercato secondo quanto previsto, in materia di operatori finanziari, dall'articolo 74, paragrafo 6, del Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale. Istituisce inoltre un Comitato di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio, per agevolare la collaborazione delle due Agenzie tra loro e con le pubbliche amministrazioni.

Infine, prevede che il Nucleo per la cybersicurezza sia composto anche da un rappresentante dell'AglID.

In qualità di Autorità nazionale per l'intelligenza artificiale, **all'Agenzia per l'Italia digitale sono attribuite:**

- la responsabilità di promuovere l'innovazione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale;
- le funzioni e i compiti in materia di notifica, valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi di intelligenza artificiale.

Nella medesima qualità, **all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale sono attribuite:**

- la responsabilità per la vigilanza – ivi incluse le attività ispettive e sanzionatorie – dei sistemi di intelligenza artificiale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea;
- la promozione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale relativamente ai profili di cybersicurezza.

Peraltro, **è previsto che le due Agenzie** (ciascuna secondo la rispettiva competenza) **assicurino l'istituzione e la gestione congiunta di spazi di sperimentazione**, sentito il Ministero della difesa per gli aspetti relativi ai sistemi di intelligenza artificiale impiegabili in chiave 'duale', nonché (è stato introdotto nel corso dell'esame presso il Senato) il Ministero della giustizia per i modelli e i sistemi di intelligenza artificiale applicabili all'attività giudiziaria.

Applicazione sperimentale dell'intelligenza artificiale ai servizi forniti dal MaeCi (art. 21)

L'articolo 21 **autorizza la spesa di 300.000 euro, per ciascuno degli anni 2025 e 2026**, per la realizzazione di progetti sperimentali volti all'applicazione dell'intelligenza artificiale relativamente ai servizi forniti dal Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale

Misure di sostegno per il rientro in Italia dei lavoratori, i giovani e lo sport (art. 22)

L'articolo 22 introduce modifiche e iniziative in ambiti specifici riguardanti il **rientro in Italia dei lavoratori, i giovani e lo sport**.

In particolare, **il comma 1** annovera lo svolgimento di attività di ricerca applicata nel campo delle tecnologie di intelligenza artificiale tra i requisiti in presenza dei quali è possibile accedere al regime fiscale agevolativo in favore dei lavoratori cosiddetti impatriati.

Il **comma 2** dispone poi che, per gli studenti delle scuole superiori con alto potenziale cognitivo, il Piano didattico personalizzato (PDP) può includere attività volte a sviluppare competenze aggiuntive, tramite esperienze di apprendimento presso istituzioni di istruzione superiore, con la possibilità che i crediti formativi acquisiti attraverso queste attività vengano riconosciuti e valutati nei percorsi di formazione superiore che lo studente intraprenderà dopo aver ottenuto il diploma di maturità.

Il **comma 3** promuove l'intervento dello Stato per favorire l'accesso ai sistemi di intelligenza artificiale per migliorare il benessere psicofisico delle persone tramite l'attività sportiva. Questo include lo sviluppo di soluzioni innovative per una maggiore inclusione delle persone con disabilità nel settore sportivo. Inoltre, si prevede che i sistemi di intelligenza artificiale possono essere utilizzati anche per organizzare attività sportive.

Investimenti nei settori di intelligenza artificiale, della cybersicurezza e calcolo quantistico (art. 23)

L'articolo 23 **consente investimenti** – come precisato nel corso dell'esame in Senato, sotto forma di equity e quasi equity – **fino a un miliardo di euro nel capitale di rischio di imprese che operano in Italia** nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza, delle tecnologie quantistiche e dei sistemi di telecomunicazioni.

Gli investimenti sono effettuati avvalendosi di Cdp Venture Capital Sgr spa (comma 1). Per la misura, vengono utilizzate le risorse del Fondo di sostegno al venture capital istituito dalla legge di bilancio 2019 (comma 2). Il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) è il soggetto investitore (comma 3).

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE in materia di intelligenza artificiale (art. 24, co. 1, 2 e 6)

L'articolo 24, commi 1 e 2, contiene una **delega al governo per l'adozione**, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, **di uno o più decreti legislativi che adeguino la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689** del Parlamento europeo e del Consiglio, c.d. **"AI Act"**.

L'esercizio della delega è subordinato al **rispetto di principi e criteri direttivi specifici, posti dal comma 2**. Quest'ultimo, inoltre, richiama i principi e criteri generali di delega previsti per l'attuazione delle norme dell'Unione europea.

Le lettere a), b), c), d) del comma 2 (introdotte nel corso dell'esame presso il Senato) dispongono circa l'adeguamento del diritto nazionale **in materia di poteri, anche sanzionatori, delle autorità nazionali competenti**, come individuate dall'articolo 20.

La successiva lettera e) concerne i **percorsi di alfabetizzazione e formazione** in materia di strumenti di intelligenza artificiale, rivolti anche – lettera f)) – ai professionisti che fanno

uso di tali strumenti. La suddetta lettera f) prevede anche la possibilità del riconoscimento di un equo compenso, modulabile sulla base dei rischi e delle responsabilità connessi all'uso dell'intelligenza artificiale da parte del professionista.

Le lettere g), i) ed l) recano principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa **in materia di istruzione scolastica, formazione superiore e ricerca**.

Tali principi e criteri direttivi fanno riferimento:

- al potenziamento, all'interno dei curricula scolastici, dello sviluppo di competenze legate alle discipline STEM, nonché artistiche, al fine di promuovere la scelta di percorsi di formazione superiore relativi alle menzionate discipline (lettera g));
- alla previsione, nei corsi universitari e delle istituzioni AFAM, nonché nei percorsi di istruzione tecnologica superiore offerti dagli ITS Academy, di attività formative per la comprensione tecnica e l'utilizzo consapevole anche sotto il profilo giuridico delle tecnologie, anche con riferimento ai sistemi di intelligenza artificiale così come definiti dalla disciplina europea, nonché per la corretta interpretazione della produzione di tali sistemi in termini di previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni (lettera i));
- alla valorizzazione delle attività di ricerca e di trasferimento tecnologico in materia di intelligenza artificiale svolte da università, istituzioni dell'AFAM, ITS Academy ed enti pubblici di ricerca, mediante disposizioni finalizzate al perseguimento di alcuni obiettivi specificamente indicati (lettera l)).

È stato introdotto (al Senato) un **ulteriore criterio di delega** concernente la previsione di **un'apposita disciplina per l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia** (lettera h)).

Le lettere m) e n) (introdotte anch'esse in Senato) riguardano, rispettivamente, specifici poteri di **vigilanza del mercato nei confronti di fornitori** e potenziali fornitori di sistemi di IA e l'adeguamento del sistema sanzionatorio nazionale.

Il comma 6 reca una clausola di invarianza finanziaria.

Delega per la definizione organica della disciplina nei casi di uso di sistemi di intelligenza artificiale per finalità illecite (art. 24, co. 3-5)

L'articolo 24, commi da 3 a 5, reca **delega al governo**, indicandone anche specifici principi e criteri direttivi, per la **definizione organica della disciplina** nei casi di uso di sistemi di intelligenza artificiale **per finalità illecite**.

CAPO IV – DISPOSIZIONI A TUTELA DEGLI UTENTI E IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE

Tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale (art. 25)

L'articolo 25 disciplina la **tutela del diritto d'autore** con riguardo alle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale.

In particolare, tramite novelle alla legge n. 633 del 1941, si precisa in primo luogo che le **“opere dell’ingegno” protette ai sensi della predetta legge devono essere di origine “umana”**, ed in secondo luogo che anche le opere create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale sono protette dal diritto d’autore, a condizione che la loro creazione derivi del lavoro intellettuale dell’autore.

Viene inoltre consentita la riproduzione e l’estrazione da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati cui si ha legittimamente accesso, effettuata tramite l’utilizzo di modelli e sistemi di intelligenza artificiale, compresi quelli generativi, in conformità a talune disposizioni della medesima legge n. 633 del 1941.

CAPO V – DISPOSIZIONI PENALI

Norme penali (art. 26, co. 1)

L’articolo 26, al comma 1, reca disposizioni riguardanti:

- l’introduzione di una **circostanza aggravante comune**, qualora il reato sia commesso mediante sistemi di intelligenza artificiale;
- l’inserimento nel codice penale di una **circostanza aggravante ad effetto speciale** legata all’impiego di sistemi di intelligenza artificiale nella commissione del delitto di attentati contro i diritti politici del cittadino di cui all’art. 294 c.p.;
- l’introduzione del **nuovo reato di illecita diffusione di contenuti** generati o manipolati con sistemi di intelligenza artificiale. In particolare, il comma 1 reca modifiche al codice penale.

Modifiche alla disciplina dei reati di agiotaggio, plagio e manipolazione del mercato (art. 26, co. da 2 a 4)

I commi da 2 a 4 dell’articolo 26, oltre ad **introdurre specifiche circostanze aggravanti per i reati di agiotaggio e di manipolazione del mercato** quando i fatti sono commessi mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, **sanzionano anche le condotte di plagio** commesse attraverso sistemi di intelligenza artificiale.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Clausola di invarianza finanziaria (art. 27)

L’articolo 27 reca la **clausola di invarianza finanziaria**. La disposizione stabilisce che dall’attuazione del provvedimento, ad eccezione dell’articolo 21, **non derivino nuovi o maggiori oneri** a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie, disponibili a legislazione vigente.

Funzioni dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (art. 28, comma 1)

L’articolo 28, comma 1 prevede che **l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale**, nello svolgimento delle proprie funzioni, possa concludere **accordi di collaborazione**, comunque denominati, **con soggetti privati**.

Circoscrive, inoltre, (secondo la modifica introdotta in sede referente alla Camera) **il perimetro dei soggetti stranieri** cui l'Agenzia possa partecipare.

Obblighi di notifica di incidenti (art. 28, co. 2)

L'articolo 28, comma 2, introdotto nel corso dell'esame del Senato, effettua operazioni di coordinamento normativo intervenendo, in particolare, in materia di obblighi di notifica di incidenti.

Iter

Prima lettura Camera

[AC 2316](#)

Prima lettura Senato

[AS 1146](#)

Seconda lettura Senato

[AS 1146 – B](#)

[Legge 23 settembre 2025, n. 132](#)

Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale

Riepilogo del voto finale ripartito per Gruppo parlamentare			
Gruppo Parlamentare	Favorevoli	Contrari	Astenuti
APERRE	0 (0%)	0 (0%)	4 (100%)
AVS	0 (0%)	5 (100%)	0 (0%)
FDI	72 (98,6%)	1 (1,4%)	0 (0%)
FI-PPE	25 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
IVICRE	0 (0%)	4 (100%)	0 (0%)
LEGA	31 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
M5S	0 (0%)	32 (100%)	0 (0%)
MISTO	3 (50,0%)	2 (33,3%)	1 (16,7%)
NM-M-C	5 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
PD-IDP	0 (0%)	50 (100%)	0 (0%)